

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 247 del 21 settembre 2007)

Pagina 20, allegato, punto 2 «Definizioni dei prodotti» «Vino aromatizzato»:

anziché: «Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽³⁾ (codice NC 2205).»,

leggi: «Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽³⁾ (codice NC 2205).»
